



Informazione per le scuole della Svizzera francese e del Ticino

Livello primario, secondario I e secondario II

Spettacoli di teatro, danza o performance nelle scuole e diritto d'autore

La SSA è una cooperativa di autrici et d'autori attiva nel campo delle arti dello spettacolo. Essa rappresenta quasi 4.000 autori e autrici svizzeri/e, così come un gran numero di aventi diritto stranieri. È incaricata da questi ultimi di riscuotere i diritti d'autore che vengono ad essi riversati.

La SSA desidera sensibilizzare le direzioni scolastiche e le/gli insegnanti sulle questioni relative al diritto d'autore in relazione alle rappresentazioni teatrali, coreografiche o di altro tipo di performance nelle scuole.

Quando la vostra scuola (o l'istituto scolastico) **accoglie un artista, un'associazione o una compagnia** per la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale, umoristica o coreografica, è importante verificare con i responsabili della rappresentazione che siano effettivamente titolari di un'autorizzazione allo spettacolo rilasciata dall'autore o autrice dell'opera o dal suo rappresentante (società di gestione dei diritti d'autore, agente, editore, ecc.) Questa autorizzazione comporta generalmente il pagamento dei diritti d'autore, che vengono riscossi e pagati dalla SSA per i suoi membri e per quelli affiliati alle società partner estere.

Il diritto esclusivo di rappresentanza dell'autore/autrice è opponibile a tutti. **In caso di utilizzo non autorizzato, la scuola è corresponsabile nei confronti dell'autore/autrice** anche se ha acquistato lo spettacolo in buona fede dalla società che lo ha prodotto.

Per autrice e autore, si intende la persona fisica che ha creato, scritto, composto l'opera. Non per forza si tratta della stessa persona che interpreta l'opera sulla scena o colei che produce lo spettacolo, anche se succede che gli artisti riempiano più ruoli. L'autrice/autore (detiene «il diritto esclusivo di decidere se, e quando e in che modo, la sua opera sarà utilizzata (articolo 10 al. 1 della legge federale sui diritti d'autore (LDA)).

Le/l loro eredi continuano a beneficiare della protezione della LDA durante un periodo di 70 anni dopo il decesso dell'autrice/autore (o dell'ultimo coautore sopravvissuto in caso di un'opera comune). In seguito, l'opera "cade" nel dominio pubblico. Nessun diritto è dovuto per le opere che sono nel dominio pubblico (di solito 70 anni dopo il decesso dell'autrice/autore).

È prassi comune nell'industria dell'intrattenimento che il locale ospitante o l'organizzatore paghino i diritti d'autore. Se lo spettacolo si svolge in una scuola, la scuola diventa l'organizzatore e deve pagare i diritti d'autore. Si noti che se è il comune, l'associazione dei genitori o un altro ente ad occuparsi dell'evento, è questo ente che deve pagare i diritti d'autore.

La Tariffa Comune 7 detta "pedagogica" non si applica quando in uno spettacolo sono coinvolti terzi (attrice/attori, musiciste/musicisti, pubblico diverso dalla classe, ecc.).



La SSA ha semplificato la procedura di raccolta dei diritti nelle scuole. È sufficiente compilare un modulo online e la SSA vi invierà una fattura. L'importo dovuto è di 80 franchi per ogni spettacolo (se ci sono due spettacoli di seguito, l'importo è di 160 franchi) più 30 franchi se c'è musica soggetta a diritti. Tuttavia, gli autori/le autrici hanno il diritto di richiedere un compenso più elevato, e tali casi vi saranno comunicati dalla società incaricata o dalla SSA il più presto possibile.

Inoltre, due precisazioni:

1. Spettacoli organizzati appositamente per le classi in luoghi solitamente aperti al pubblico: queste sedi pagano i diritti di autore per le rappresentazioni scolastiche e ne informano la SSA.
2. Queste informazioni non si applicano all'uso di opere da parte di un insegnante e dei suoi allievi per scopi didattici, coperto dalla licenza legale di cui all'articolo 19 cpv. 1 lett. b LDA dalla remunerazione riscossa dalla CDPE, dai dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica o da altri istituti scolastici sulla base della [Tariffa Comune 7 \(TC7\)](#). Questa tariffa si applica esclusivamente alla configurazione *un insegnante e la sua classe*.

E se le/gli allieve/i facessero uno spettacolo?

Per le opere teatrali protette, la scuola deve sollecitare una richiesta di autorizzazione, sia che lo spettacolo abbia luogo nella hall scolastica o altrove davanti ad un pubblico, al di fuori del quadro ristretto dell'insegnante e le sue allieve/i suoi allievi. I diritti d'autore alla tariffa "amatoriale" sono dovuti alla SSA se essa rappresenta l'autrice o l'autore dell'opera.

La partecipazione di tutti al sistema di raccolta e pagamento dei diritti d'autore è importante. Il pagamento dei diritti d'autore è obbligatorio e ciò consente a molti autori e autrici di essere equamente compensati/e per il loro lavoro.

Maggiori informazioni sul nostro sito web: [Teatro nelle scuole - SSA - Société Suisse des Auteurs](#)

Questo avviso è pubblicato a titolo informativo – si applicano e sono vincolanti le Condizioni generali di intervento e di riscossione per le rappresentazioni sotto forma di spettacolo dal vivo (CGSV).

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buon divertimento con gli spettacoli presentati nelle vostre scuole!

Société Suisse des Auteurs, société coopérative